

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL GONFALONE

ART. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina il modo d'uso e di riproduzione del Gonfalone del Comune di Udine.

ART. 2 (Gonfalone)

1. Il Gonfalone del Comune di Udine è rappresentato, secondo la descrizione araldica (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - Roma, 11 febbraio 1956, trascritto nei registri dell'Ufficio Araldico, addì 28 febbraio 1956) *“Drappo partito di nero e di bianco terminante in banda, riccamente ornato di ricami d'oro, caricato dello stemma civico, con l'iscrizione centrata in bianco e nero: Città di Udine. Le parti di metallo saranno dorate. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma della Città. I cordoni e le frange saranno a destra di bianco e a sinistra di nero.”*, come indicato nell'art. 3, comma 2, dello Statuto comunale.

ART. 3 (Custodia del Gonfalone)

1. La presenza, in tre esemplari stabili del Gonfalone nella Residenza Comunale, è così ripartita:

- a) Sala del Gonfalone;
- b) Ufficio del Sindaco;
- c) Sala Consiglio Comunale.

2. Un esemplare è custodito permanentemente presso il Comando di Polizia Municipale per le esigenze del caso.

ART. 4 (Partecipazione del Gonfalone)

1. Il Gonfalone, accompagnando il Sindaco o un suo delegato, certifica la partecipazione formale del Comune.

2. Il Sindaco, anche su istanza di soggetti pubblici e privati, stabilisce la partecipazione del Gonfalone alle pubbliche manifestazioni, ricorrenze e cerimonie, valutandone la conformità ai fini istituzionali, agli interessi collettivi rappresentati dal Comune.

3. Il Sindaco, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2, dispone altresì la partecipazione del Gonfalone alle occasioni deliberate dal Consiglio comunale.

ART. 5
(Servizio di Gonfalone)

1. Il Gonfalone partecipante alle pubbliche manifestazioni è scortato obbligatoriamente da un Ufficiale o da un Sottufficiale di Polizia Municipale e da due Agenti di Polizia Municipale in alta uniforme.

ART. 6
(Utilizzo del Gonfalone nell'ambito di iniziative organizzate da soggetti esterni all'Ente)

1. La partecipazione del Gonfalone - di norma - è prevista nelle cerimonie civili, patriottiche e religiose.

2. L'Amministrazione comunale può disporre l'uso e l'esposizione del Gonfalone in occasione di manifestazioni e iniziative d'interesse per la comunità locale, organizzate da enti, associazioni, movimenti che perseguono obiettivi d'elevazione sociale, culturale, morale e civile della collettività.

3. L'invio del Gonfalone è subordinato alla valutazione del carattere civile ed etico dell'iniziativa e della capacità di rappresentazione della comunità locale.

4. L'Amministrazione comunale può inviare il proprio Gonfalone in manifestazioni ed iniziative organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgono anche fuori dal territorio comunale.

5. La partecipazione del Gonfalone è comunque obbligatoriamente disposta nelle seguenti ricorrenze:

- Giornata della Memoria (27 gennaio)
- Giorno del Ricordo (10 febbraio)
- Festa della Patria del Friuli (3 aprile)
- Anniversario della Liberazione (25 aprile)
- Festa della Repubblica (2 giugno)
- Santo Patrono (12 luglio)
- Anniversario della fondazione del Corpo della Polizia Municipale (1 ottobre)
- Voto cittadino (quarta domenica di ottobre).

6. La partecipazione del Gonfalone è obbligatoria per le onoranze funebri ad Amministratori comunali.

ART. 7
(Modalità per la concessione in uso
e l'invio del Gonfalone)

1. Il legale rappresentante degli enti e organizzazioni di cui al precedente art. 6 dovrà presentare apposita domanda scritta al Sindaco.

2. Nella richiesta dovranno essere precisati gli elementi che, ai sensi del succitato art. 6, ne consentono l'istruttoria tecnica.

ART. 8
(Collocazione del Gonfalone)

1. Nelle cerimonie civili e patriottiche il Gonfalone è collocato secondo le modalità previste dalla L. 22/1998, dal D.P.R. 121/2000, dal D.P.C.M. 14 aprile 2006 e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia, e successive modifiche e integrazioni, nonché secondo le regole consolidate del cerimoniale.

ART. 9
(Procedure per l'autorizzazione
all'uso del Gonfalone)

1. L'invio del Gonfalone - previa istruttoria tecnica del Responsabile del competente ufficio della Segreteria Generale - è autorizzato dal Sindaco.

ART. 10
(Stemma)

1. Lo Stemma del Comune è quello identificato dall'art. 3 dello Statuto comunale.
2. Lo stemma è rappresentato sul bollo, sulla carta destinata alla corrispondenza esterna degli organi e degli uffici comunali, nonché su ogni atto di comunicazione istituzionale del Comune.
3. L'uso dello Stemma per scopi diversi da quelli indicati al comma 2 è autorizzato dal Sindaco su richiesta dei soggetti interessati.
4. L'utilizzo dello Stemma è disciplinato dal Manuale d'uso d'immagine coordinata.

ART. 11
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti in materia emanate dallo Stato e dalla Regione in ordine all'utilizzo di Gonfaloni e Bandiere.